



www.comma2.it
presidenza@comma2.it
vicepresidenza@comma2.it
segreteria@comma2.it

Posizione di Comma2 – Lavoro è Dignità

sulla compatibilità della trattazione scritta delle udienze con il processo del lavoro

L'Associazione *Comma2 – Lavoro è Dignità* ha, tra i suoi associati e tra le sue associate, anche circa 350 avvocati e avvocate giuslavoriste dislocate su tutto il territorio nazionale che, ogni giorno, si misurano nelle aule giudiziarie per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nonostante le difficoltà di applicazione che, specie in certi Distretti, il processo del lavoro ha e ha avuto, crediamo fermamente che esso non possa e non debba essere ulteriormente snaturato nei suoi caratteri essenziali, richiamati anche in una recente nota di AGI: concentrazione, immediatezza e oralità del processo, che costituiscono i valori fondanti della riforma del 1973 e che rappresentano ancora oggi principi immanenti e connaturati con la trattazione in sede giudiziaria del diritto del lavoro e della previdenza.

Riteniamo, conseguentemente, che le modifiche processuali introdotte dalla Riforma Cartabia, nella parte in cui - art. 127 *ter* c.p.c. - prevedono e disciplinano la possibilità di trattazione scritta in alternativa alla presenza in udienza dei difensori (e, nell'applicazione già data da parte di alcuni giudici, anche delle parti), siano inapplicabili, prima ancora che inaccettabili: esse confliggono clamorosamente con il principio dell'**oralità**, oltre che con quello che è stato definito, da una parte della magistratura, "il vero e irriducibile carattere essenziale del rito lavoristico, il principio di **concentrazione processuale**".

Né le misure resesi temporaneamente necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria durante la recente pandemia di Covid-19 possono divenire valido pretesto per assestare un colpo mortale al rito speciale che tanti avvocati, avvocate e giudici del lavoro cercano da 50 anni di salvaguardare, nei limiti del possibile.

Conseguentemente i nostri associati e le nostre associate si opporranno ai provvedimenti concernenti il ricorso alla trattazione scritta, confidando che i colleghi e le colleghe datoriali, accogliendo l'invito dell'AGI, adottino analoga condotta.

Saremo disposti a valutare, caso per caso, la trattazione delle cause con collegamenti audiovisivi a distanza (art. 127 *bis* c.p.c.) evidenziando, comunque, l'opportunità che esse non si svolgano con modalità miste, non ritenendo che garantisca effettivamente il contraddittorio il collegamento "da remoto" con un difensore e la presenza fisica dell'altro in udienza.

Bologna, 4 aprile 2023

Per l'Associazione

Il Presidente

Avv. Alberto Piccinini